



ISTITUTO CULTURALE LADINO SÈN JAN DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 124 di data 18 ottobre 2018

OGGETTO:

Affido incarico di collaborazione scientifica, ai sensi dell'art. 39-sexies del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm, al dott. Federico Zanoner, nell'ambito del progetto "ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della comunità ladina di Fassa"

(Impegno di spesa di Euro 4.000,00 – Capitolo 51510/1)

(Impegno di spesa per IRAP istituzionale di Euro 340,00 - Capitolo 51160/7)

IL DIRETTORE

- visto l'art. 1 dello Statuto dell'Istituto Culturale Ladino che individua, fra le finalità dell'ente anche quella di "...raccolgere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia alla lingua, al folclore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina....";
- visto il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ed il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 e 30 di data 29 dicembre 2017 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 8 febbraio 2018e ss.mm.;
- visto in particolare l'allegato "ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della comunità ladina di Fassa", con il quale si descrive nel dettaglio il progetto per il riordino, la sistematizzazione, digitalizzazione e accessibilità dei principali archivi storico-linguistici depositati presso l'ICL in formato cartaceo o analogico;
- preso atto che si prevede un intervento complessivo di riordino e sistemazione degli Archivi storici dell'Istituto, comprendente la tutela e la valorizzazione del fondo Canori-Piccoliori particolarmente importanti per la documentazione e lo studio dell'arte, della letteratura e della cultura ladina del XX secolo;
- verificato che nel corso degli scorsi anni presso l'Istituto è stato conferito tutto il lascito "Canori" conservato presso l'abitazione della famiglia Zanoner (fondo Genova), nonché presso l'abitazione del figlio Filippo (fondo Valdagno), cospicuo fondo archivistico contenente (oltre a circa 800 disegni e 300 riproduzioni fotografiche degli stessi) circa 1100 unità documentarie, costituite da più di 400 documenti di corrispondenza, circa 500 tra scritti letterari in ladino, partiture, appunti, documenti a stampa, circa 200 fotografie personali;
- ritenuto indispensabile, ai fini di una valorizzazione di quanto detto, disporre di una descrizione complessiva dell'archivio, attraverso serie archivistiche e fascicoli, nonché di una schedatura analitica di unità documentarie e indicizzazioni di nomi attraverso authority files e i titoli delle opere dell'autore (composizioni musicali, scritti etc..)
- ritenuto indispensabile pertanto avvalersi della collaborazione scientifica del dott. Federico Zanoner, che già in passato ha operato sul fondo Canori, per supportare le attività in corso mediante corrette indicazioni metodologiche, nonché per descrivere e catalogare tale documentazione, secondo precisi criteri scientifici e con il supporto di un database digitale, al fine di consegnare all'Istituto un fondo ordinato e immediatamente fruibile per ulteriori approfondimenti e trascrizioni;
- rilevato che, in relazione alla natura specifica e specialistica della formazione richiesta che presuppone precise competenze storico-archivistiche, nonché tenuto conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale interno, si rende necessario l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27

gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);

- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- proposto pertanto al dott. Federico Zanoner (prot. n. 1479/2018 di data 8 ottobre 2018) un incarico di collaborazione occasionale, avente ad oggetto "collaborazione scientifica nell'ambito del progetto "ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della comunità ladina di Fassa" (ultima fase) finalizzata all'integrazione e schedatura dei due nuclei di documenti acquisiti in precedenza; completamento della descrizione delle serie e dei fascicoli afferenti rispettivamente a Corrispondenza, Disegni, Fotografie e Materiale audio; compilazione di una storia archivistica del fondo, di una scheda biografica del soggetto produttore e redazione di una nota metodologica; redazione articolo per Mondo Ladino con presentazione del lavoro svolto e inventario sintetico dell'Archivio Canori";
- verificata la disponibilità del dott. Zanoner a svolgere tale incarico (prot. n. 1537/2018 di data 17.10.18) a fronte di un compenso forfettario onnicomprensivo di Euro 4.000,00;
- considerate le competenze e l'esperienza professionale del dott. Zanoner, dettagliatamente riportate nel curriculum vitae, le quali vengono giudicate idonee all'espletamento del lavoro richiesto;
- accertato inoltre, anche in occasione di precedenti incarichi, che il dott. Zanoner dispone di un'ottima preparazione e lavora con grande precisione e professionalità;
- ritenuto il compenso congruo in relazione alla prestazione richiesta;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
 - modulo relativo al trattamento dei dati personali;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

FEDERICO ZANONER	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2018	totale giorni virtuali
CA. 11/2010	2010	€ 8.000,00	99	€ -		
DD. 42/2012	2012	€ 150,00	2	€ -		
DD 95/2014	2014	€ 4.600,00	57			
DD 96/2015	2015	€ 5.000,00	62			
				€ 4.000,00	49	269
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico è stato autorizzato dal datore di lavoro del collaboratore;
- dato atto inoltre che l'incarico verrà svolto sia presso la residenza del collaboratore che presso la sede dell'istituto laddove è conservata la documentazione storica oggetto del lavoro, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa, con facoltà di accesso agli archivi e agli uffici durante gli orari di apertura degli stessi;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017 "Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018" che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2017, 2018, 2019 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
 - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto di collaborazione oggetto del presente provvedimento, sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente in quanto volto alla raccolta, all'ordinamento e allo studio dei materiali che si riferiscono alla storia, all'economia alla lingua, al folclore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;
 - ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
 - visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);

- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visto il Regolamento (UR) 2016/679 in materia di trattamento dati personali;
- vista la L. 190/12 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 di data 30 gennaio 2018 avente ad oggetto: "Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 dell'Istituto Culturale Ladino";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
- visto il D.l.s 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51510/1 e 51160/7 del bilancio finanziario gestionale 2018-2010, esercizio finanziario 2018;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, al dott. Federico Zanoner [REDACTED] la "collaborazione scientifica nell'ambito del progetto "ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della comunità ladina di Fassa" (ultima fase) finalizzata all'integrazione e schedatura dei due nuclei di documenti acquisiti in precedenza; completamento della descrizione delle serie e dei fascicoli afferenti rispettivamente a Corrispondenza, Disegni, Fotografie e Materiale audio; compilazione di una storia archivistica del fondo, di una scheda biografica del soggetto produttore e redazione di una nota metodologica; redazione articolo per Mondo Ladino con presentazione del lavoro svolto e inventario sintetico dell'Archivio Canori";
2. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al punto precedente, che si configura fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale, sarà formalizzato secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire il compenso lordo relativo all'incarico di cui al punto 1), in € 4.000,00;
4. di dare atto che il lavoro di cui al punto 1 dovrà essere completato entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2018;
5. di corrispondere al dott. Federico Zanoner il compenso di cui al punto 3, non soggetto ad I.V.A. a

norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in un'unica soluzione, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;

6. di impegnare la somma di Euro 4.000,00 relativa al compenso lordo di cui al punto 3, al capitolo 51510/1 del bilancio gestionale 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di impegnare inoltre l'importo di Euro 340,00 relativo all'IRAP al capitolo 51160/7 del bilancio gestionale 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Firmato digitalmente da: Fabio Chiocchetti
Motivo: competenza
Data: 18/10/2018 09:26:03

Allegato: schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Sèn Jan di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

- dott. Federico Zanoner, [REDACTED]

premessso

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx ottobre 2018 l'ICL ha affidato al dott. Federico Zanoner un incarico di collaborazione scientifica,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

L'ICL affida al signor dott. Federico Zanoner, [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto la "collaborazione scientifica nell'ambito del progetto "ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della comunità ladina di Fassa" (ultima fase) finalizzata all'integrazione e schedatura dei due nuclei di documenti acquisiti in precedenza; completamento della descrizione delle serie e dei fascicoli afferenti rispettivamente a Corrispondenza, Disegni, Fotografie e Materiale audio; compilazione di una storia archivistica del fondo, di una scheda biografica del soggetto produttore e redazione di una nota metodologica; redazione articolo per Mondo Ladino con presentazione del lavoro svolto e inventario sintetico dell'Archivio Canori".

Articolo 2

(Qualificazione e durata)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di lavoro autonomo occasionale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990 ed avrà inizio il 1 novembre 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, come regolamentato nell'atto di nomina ad Autorizzato al Trattamento e istruzioni operative (Allegato 2).

Articolo 5

(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali – RINVIO)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili, si rimanda all'Allegato 1 per la disciplina degli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali

Articolo 6

(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

Il collaboratore dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli. Con la sottoscrizione del presente contratto, il collaboratore, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Istituto Culturale Ladino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei confronti della medesima ricercatrice nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 7

(Codice di comportamento)

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

Il collaboratore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. L'Istituto, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 8

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 4.000,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 9

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 8. La somma sarà liquidata in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota spese, corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali, previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione dell'incarico.

Articolo 10

(Tracciabilità dei pagamenti)

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011.

Articolo 11
(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 12
(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 13
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 14
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 15
(Diritti d'autore)

Ai sensi della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporre liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

Articolo 16
(Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990.

Articolo 17
(Controversie)

In merito alle controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, le stesse saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino e l'incaricato. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione, dette controversie saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Istituto, uno dall'incaricato ed il terzo da designarsi, previa richiesta da parte dell'Amministrazione committente, dal

Presidente del locale Tribunale nell'ambito dei magistrati in forza presso il Tribunale stesso, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Sèn Jan,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiochetti

IL COLLABORATORE
dott. Federico Zanoner

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 124 del 18 ottobre 2018

Sèn Jan, 18 ottobre 2018

Firmato digitalmente da: Fabio Chiochetti
Motivo: competenza
Data: 18/10/2018 09:26:20



EB

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2018 – 2020.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51510/1	2018	445	4.000,00
51160/7	2018	446	340,00

Sèn Jan, 18 ottobre 2018

Firmato digitalmente da: DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Data: 18/10/2018 09:27:06

Per copia conforme all'originale

Sèn Jan,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

